



54692-17

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUINTA SEZIONE PENALE

Composta da:

PUBBLICA UDIENZA
DEL 03/11/2017

GERARDO SABEONE
ANTONIO SETTEMBRE
BARBARA CALASELICE
ANGELO CAPUTO
GIUSEPPE RICCARDI

- Presidente - Sent. n. sez.
2432/2017
- Rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
N.3020/2017

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(omissis) nato il (omissis)

avverso la sentenza del 18/04/2016 della CORTE APPELLO di MILANO

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere BARBARA CALASELICE

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Ferdinando Lignola che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso

udito il difensore di fiducia del ricorrente, avv. (omissis), che concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del Tribunale di Milano del 19 aprile 2012, (omissis) (omissis) è stato giudicato per concorso nei reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione e bancarotta documentale, quale amministratore unico della fallita (omissis) s.r.l., nel periodo dal (omissis) al (omissis) (omissis). Il predetto ha riportato condanna per il reato di bancarotta documentale e per bancarotta patrimoniale, limitatamente alla distrazione dei macchinari acquistati dalla (omissis) s.r.l. per il valore di 2.500.000,00 euro, nonché per distrazione del furgone targato (omissis), concesse le attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti, alla pena ritenuta di giustizia, oltre le pene accessorie di legge, con condanna al risarcimento del danno nei confronti della parte civile costituita, Fallimento (omissis) s.r.l. e liquidazione di provvisionale.

2. La Corte di appello di Milano, investita del gravame dell'imputato, ha riformato la sentenza di primo grado, limitatamente alle statuizioni civili, per effetto dell'intervenuta revoca della costituzione di parte civile, confermando nel resto la sentenza di primo grado.

3. Avverso la sentenza di secondo grado indicata in epigrafe, ha proposto tempestivo ricorso per cassazione l'imputato, tramite il difensore di fiducia avv. (omissis), chiedendone l'annullamento, articolando i motivi, di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

3.1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta, quanto alla distrazione dei macchinari acquistati dalla (omissis) s.r.l., la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, l'inosservanza di norme processuali a pena di nullità, inosservanza o erronea applicazione di legge.

Si rileva l'omessa motivazione della sentenza di appello la quale fonderebbe la ritenuta distrazione sul dato indiziario dell'annotazione in contabilità (registro Iva degli acquisti delle fatture passive) di acquisti di importo pari, per il periodo in cui l'imputato era stato amministratore, ad euro 2.500.000,00, senza considerare le decisive contestazioni contenute nell'appello in ordine al difetto o alla contraddittorietà della prova dell'esistenza di tali operazioni. Lamenta inoltre il ricorrente la carenza di motivazione esponendo che, rispetto alle critiche mosse con l'atto di appello, visto il contenuto delle dichiarazioni rese, ex art. 391-bis cod. proc. pen., dalla dipendente della società fallita, (omissis), la Corte

territoriale non aveva fornito alcuna motivazione, valorizzando il mero dato indiziario, senza considerare l'evidente inesistenza delle operazioni.

3.2. Deduce inoltre il ricorrente il travisamento delle emergenze probatorie da parte del Tribunale, lamentato anche con l'atto di appello senza che la Corte territoriale avesse fornito motivazione, tra l'altro, circa le contestazioni mosse in relazione all'effettività della successiva cessione dei beni acquistati, alla (omissis) s.p.a. di (omissis) (amministratore di fatto della fallita).

3.3. Evidenzia il ricorrente la contraddittorietà della motivazione, in quanto ipotizza un'interposizione fittizia alla base delle contestate operazioni commerciali, non coerente con la ritenuta distrazione, posto che si prospetta l'ingresso di beni in favore di società terze, senza fuoriuscita effettiva di danaro dalla fallita.

3.4. Infine si deduce che è insufficiente la motivazione della Corte territoriale che ha individuato la responsabilità penale a titolo di concorso in capo all'amministratore di diritto, per un periodo in cui coesisteva la gestione effettiva dell'amministratore di fatto. Tanto con motivazione contraddittoria rispetto alle risultanze istruttorie che, invece, attesterebbero che il (omissis), privo peraltro di capacità professionale di tipo gestionale, durante la sua amministrazione non prendeva parte ad alcuna attività di tale tipo, nè poteva essere a conoscenza di eventuali operazioni distrattive poste in essere dal gestore di fatto. Sul punto il ricorrente evidenzia, poi, che non viene spiegato dalla Corte territoriale come ascrivere le operazioni in contestazione al (omissis) e non al liquidatore (omissis), rimasto in carica per oltre un anno e mezzo dopo le dimissioni del ricorrente e fino al fallimento, dichiarato il (omissis) .



4. Con il secondo motivo in ordine alla distrazione del furgone, viene dedotta la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione e l'inosservanza di norme processuali previste a pena di nullità. Il ricorrente deduce l'omessa motivazione rispetto alle doglianze mosse nell'atto di appello circa la riferibilità dell'acquisto del furgone ad epoca (23 giugno 2005) in cui era titolare dell'amministrazione il coimputato (omissis), per un prezzo pari quasi a quello di vendita (1.500,00 euro come da fattura allegata all'atto di appello, prezzo di acquisto ed euro 1.400,00 prezzo della vendita avvenuta in data 13 ottobre 2006), reputando apodittico il riferimento alla mancata annotazione del relativo introito in cassa, tenuto conto della critica mossa con l'appello circa l'esistenza di un movimento sul conto corrente intestato alla società, dell'importo



di euro 132.000,00, con accredito in epoca (25 ottobre 2006) compatibile con la provvista che interessa.

Sul punto si contesta anche il contenuto dell'ordinanza emessa ai sensi dell'art. 603, comma 1, cod. proc. pen., con la quale la Corte territoriale non aveva acquisito, in quanto ritenuta non indispensabile, la documentazione contabile presso la società acquirente, inerente l'operazione commerciale.

5. Con il terzo motivo relativo alla bancarotta fraudolenta documentale, il ricorrente denuncia l'omessa motivazione e, comunque, la motivazione apparente, rispetto ai rilievi circa la parziale consegna dei libri e scritture contabili da parte del liquidatore al curatore. A parere del ricorrente detta consegna, risalente al febbraio 2008, non autorizzava senz'altro a concludere che, durante la precedente amministrazione del *(omissis)* (aprile 2006 – novembre 2006), queste scritture non fossero state tenute o tenute in modo tale da non consentire la ricostruzione del patrimonio della fallita. Nè l'obbligo di conservazione incombeva al ricorrente, risultando incaricato di formare e custodire i libri e documenti contabili, sino alla liquidazione della società, un responsabile amministrativo, dipendente della società.

6. Infine si eccepisce la nullità dell'ordinanza emessa dal Tribunale il 29 marzo 2012, di revoca dell'ordinanza ammissiva della prova testimoniale introdotta dalla difesa e l'omessa motivazione della Corte territoriale circa la dedotta violazione degli artt. 495, comma 4, cod. proc. pen. e 125, comma 3, cod. proc. pen. Si deduce che il Tribunale aveva revocato l'ordinanza ammissiva ritenendo ultroneo l'esame di altri testi a discarico e che la Corte territoriale, assumendo che il tenore dell'ordinanza andasse interpretato alla luce delle prove già raccolte, aveva avallato la motivazione apparente del giudice di primo grado, trascurando le censure mosse con il gravame.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.

1.1. Va premesso che nella specie ci si trova di fronte ad una "doppia conforme" affermazione di responsabilità e che, in tale ipotesi, è pienamente ammissibile la motivazione di appello *per relationem* a quella della sentenza di primo grado, laddove le censure formulate contro la decisione impugnata non contengano elementi ed argomenti diversi da quelli già esaminati e disattesi. Le

due pronunce in tale ipotesi, si integrano formando una sola entità logico-giuridica, alla quale occorre fare riferimento per valutare la congruità della motivazione, completando con quella adottata dal primo giudice le eventuali carenze della pronuncia di appello. Nella specie poi la Corte territoriale non si è limitata a richiamare la sentenza di primo grado, ma ha risposto alle doglianze proposte con il gravame. Le motivazioni quindi, si saldano in un unico *iter* argomentativo, che non viene contraddetto dalle censure mosse dal ricorrente il quale, anzi, propone nel ricorso, in alcune parti, i medesimi motivi devoluti con l'appello e respinti in secondo grado, con motivazione esauriente.

1.2. Ciò posto si osserva che non si ravvisa il denunciato vizio di motivazione in relazione all'effettiva esistenza degli acquisti delle merci distratte, in quanto risultati soltanto annotati nel Registro Iva degli acquisti. Si osserva infatti, che è corretta, logica e non contraddittoria la motivazione offerta dai giudici di merito che fondano la prova delle operazioni, attribuendo rilievo non solo alla deposizione del curatore, ma alla riscontrata annotazione delle fatture passive nel Registro Iva degli acquisti, nel periodo in cui (omissis) era amministratore, nonché ad ulteriori documenti (oltre al libro giornale fino al 31 dicembre 2005) in particolare alle fatture il cui elenco dettagliato viene indicato, dal giudice del gravame, come rinvenibile in allegato al verbale di dichiarazioni rese dal liquidatore al curatore. Si tratta di elementi nel complesso idonei a dimostrare, in uno alle risultanze dell'annotazione, la corrispondenza di questa al reale andamento degli affari e delle dinamiche della società. E' principio consolidato di questa Corte regolatrice infatti, quello secondo il quale la qualificazione in termini di prova ex art. 2710 cod. civ. della risultanza contabile, deve essere valutata ai fini della sua intrinseca attendibilità ai sensi dell'art. 192 cod. proc. pen., secondo i consueti parametri di scrutinio, di cui deve essere fornita motivazione. Ciò significa che le scritture contabili del fallito, possono costituire prova della presenza, in una determinata epoca, di beni all'interno dell'impresa, negata dal fallito, ove siano valutate anche alla luce delle ulteriori risultanze istruttorie, quale l'acquisizione di documentazione contabile (fatture, come nel caso di specie), al fine verificarne la corrispondenza al reale andamento degli affari e delle dinamiche aziendali (Sez. 5, n. 52219 del 30/10/2014, Ragosa, Rv. 262197; Sez. 5, n. 7588 del 26/01/2011, Buttitta, Rv. 249715).

Non risulta la denunciata contraddittorietà della motivazione della Corte territoriale, rispetto alle dichiarazioni rese, ex art. 391-*bis* cod. proc. pen., dalla dipendente della società fallita. Si tratta di dichiarazioni acquisite dalla Corte territoriale su accordo delle parti, da questa valutate e repute non decisive

rispetto alle ulteriori risultanze dell'istruttorie, con una motivazione, seppure essenziale, che non presenta alcun profilo censurabile in questa sede. Né i rilievi mossi con il ricorso appaiono decisivi posto che si prospetta l'assenza di un preciso ricordo, riferito dalla dichiarante, circa i pagamenti relativi all'acquisto di macchinari di cui si discute e la successiva rivendita degli stessi alla (omissis) s.p.a., non anche l'esclusione in radice dell'effettività delle operazioni annotate.

Quanto al lamentato travisamento delle emergenze probatorie, si osserva che si tratta di vizio che il ricorrente indica come devoluto anche in sede di gravame, deducendo che la Corte territoriale non aveva fornito sul punto motivazione. La questione posta è, quindi, inammissibile in sede di legittimità, tenuto conto della qualità della decisione adottata dalla Corte territoriale. Si ritiene infatti, che conformemente all'indirizzo di questa Suprema Corte (Sez. 2, Sentenza n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, La Gumina, Rv. 269217; Sez. 2, n. 47035 del 3710/2013, Giugliano, Rv. 257499; Sez. 4, n. 4060 del 12/12/2013, dep. 2014, Capuzzi, Rv. 258438) nel caso di cosiddetta "doppia conforme", il vizio di omessa valutazione di una prova indicata come decisiva, possa essere dedotto con il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 606, comma primo, lett. e), cod. proc. pen. solo nel caso in cui il ricorrente rappresenti, con specifica deduzione, che il dato probatorio asseritamente travisato è stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione nella motivazione del provvedimento di secondo grado. Inoltre il vizio di travisamento della prova, desumibile dal testo del provvedimento impugnato o da altri atti del processo, specificamente indicati dal ricorrente, è ravvisabile solo se l'errore accertato sia idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la decisiva forza dimostrativa del dato probatorio, fermi restando il limite del *devolutum* in caso di "doppia conforme" e l'intangibilità della valutazione nel merito del risultato probatorio (Sez. 6, Sentenza n. 5146 del 16/01/2014, Del Gaudio, Rv. 258774).

Detta decisività non emerge nella specie, a fronte di un ragionamento dei giudici di merito immune da vizi, che ha reputato insormontabile il convergente dato contabile e documentale sopra delineato, rispetto al quale alcun rilievo decisivo assumerebbero le pur incerte dichiarazioni dei concorrenti nel reato (precedente amministratore e liquidatore) relative alla successiva destinazione dei beni acquistati, alla (omissis) s.p.a., nonché all'assenza di controlli da parte del curatore sulla consistenza dei conti correnti societari, sui versamenti Iva o sugli avvisi di accertamento, derivanti da eventuale omesso versamento.

Né, infine, è contraddittoria la motivazione dei giudici di merito che descrive un'interposizione alla base delle operazioni commerciali sospette compiute, stante il descritto collegamento, dal punto di vista dei titolari e dell'oggetto sociale, tra tutti gli enti intervenuti nelle operazioni di acquisto e rivendita dei macchinari. Del resto il giudice di primo grado ha motivato diffusamente circa la fuoriuscita dal patrimonio sociale della fallita dei macchinari in epoca immediatamente prossima agli acquisti, condotta già in sé idonea ad integrare la distrazione, dei beni o, comunque, del corrispondente valore, a prescindere dalla successiva rivendita alla (omissis) s.p.a. .

Quanto alla critica relativa al difetto di motivazione circa il concorso del (omissis), si osserva che sul punto il Tribunale con motivazione esaustiva, logica e coerente, che si salda con quella della Corte territoriale, sottolinea che l'imputato era stato scelto dall'amministratore di fatto proprio in ragione della sua competenza in materia di macchine utensili, competenza spesa anche in altre società facenti capo al (omissis), con il medesimo oggetto sociale, nelle quali viene indicato che il (omissis) operasse, contemporaneamente alla titolarità della fallita (quale amministratore anche della (omissis) s.p.a., con analogo oggetto sociale e nello stesso periodo temporale). Si rileva poi che, con ragionamento immune da vizi logici, i giudici di merito sottolineano che tutte le operazioni sospette che avevano condotto al fallimento erano state poste in essere nel periodo compreso tra la fine del 2005 ed il mese di novembre 2006, dando risalto alla significativa concentrazione di tutte le principali operazioni, causa della dichiarazione di fallimento e in ordine alla formazione dell'importante esposizione debitoria della fallita, proprio nel periodo coincidente con l'amministrazione (omissis), conclusa con la messa in liquidazione della società.

4. Il secondo motivo di impugnazione va disatteso.

Nel giudizio di appello, come è noto, la rinnovazione istruttoria ha carattere eccezionale, stante la presunzione che l'indagine istruttoria sia stata esauriente con le acquisizioni del dibattimento di primo grado, sicché il potere del giudice di disporre la rinnovazione è subordinato alla rigorosa condizione che egli ritenga, contro la predetta presunzione, di non essere in grado di decidere allo stato degli atti (Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015 dep. 2016, Ricci, Rv. 266820; Sez. U, n. 2780 del 24/01/1996, Panigoni; Sez. 2, n. 41808 del 27/09/2013, Mongiardo, Rv. 256968). Atteso che l'esercizio di un simile potere è affidato al prudente apprezzamento del giudice di appello restando incensurabile nel giudizio di legittimità se adeguatamente motivato, deve sottolinearsi che la motivazione

della sentenza impugnata evidenzia, in modo univoco, le ragioni per le quali non è stata accolta la richiesta di rinnovazione parziale, avendo adeguatamente giustificato la completezza degli elementi probatori disponibili per la formazione del convincimento del giudice di secondo grado (Sez. 1, n. 17309 del 19/03/2008, Calisti). La contestazione circa il contenuto dell'ordinanza reiettiva della richiesta di rinnovazione istruttoria appare infondata, perchè non specifica, posto che la critica mossa non indica in che modo la prova documentale richiesta avrebbe avuto decisiva valenza, operando generico rinvio alla documentazione relativa alla compravendita, esistente presso la società acquirente del furgone.

Il motivo dedotto deve essere reputato inammissibile, tenuto conto che non è specifico in quanto non indica, a fronte del descritto difetto di annotazione del relativo introito in cassa, in che modo la movimentazione sul conto corrente intestato alla società, sia pure di importo consistente e coeva alla vendita del furgone, debba essere reputata senz'altro collegata all'operazione, non risultando, peraltro, precisate le modalità di pagamento del bene.

5. Con riferimento alla bancarotta fraudolenta documentale, si osserva che la Corte territoriale con una motivazione esaustiva ed immune da vizi, evidenzia che il (omissis) non è stato in grado di documentare la consegna delle scritture contabili al liquidatore, al momento delle dimissioni, con ciò dando conto, con giustificazione esauriente, delle ragioni della ritenuta riferibilità della condotta anche all'amministratore di diritto in epoca anteriore al fallimento. Nè appare fondato il rilievo secondo il quale, vista l'esistenza presso la fallita di un responsabile amministrativo, sino alla liquidazione della società, l'amministratore di diritto non avesse l'obbligo di occuparsi della regolare tenuta delle scritture contabili. E' noto infatti, che incombe sull'imprenditore l'obbligo di controllare l'operato di coloro ai quali è affidata la contabilità. E' principio di diritto consolidato di questa Suprema Corte quello secondo il quale (Sez. 5, n. 2812 del 17/10/2013, Manfrellotti, Rv. 258947, ~~Manfrellotti~~; Sez. 5, n. 709 del 01/10/1998, dep. 1999, Mollo, Rv. 212147) in tema di bancarotta fraudolenta documentale, l'imprenditore non è esente da responsabilità nel caso in cui affidi la contabilità dell'impresa a soggetti forniti di specifiche cognizioni tecniche, dipendenti o liberi professionisti, in quanto, non essendo esonerato dall'obbligo di vigilare e controllare le attività svolte dai delegati, sussiste una presunzione semplice, superabile solo con una rigorosa prova contraria, che i dati siano trascritti secondo le indicazioni fornite dal titolare dell'impresa.

6. Infine va disattesa l'eccezione di nullità dell'ordinanza di revoca dell'ordinanza ammissiva della prova, confermata dalla Corte territoriale, rimandando al complesso di prove già raccolte, di univoca valenza dimostrativa. La sia pur sintetica motivazione offerta dalla Corte territoriale è conforme all'orientamento di questa Suprema Corte (Sez. 6, n. 26541 del 09/06/2015, Rv. 263947, Iurescia) secondo il quale la motivazione del provvedimento ordinatorio, adottato nel corso del processo, va integrata con le ragioni esposte dal giudice in sentenza, qualora quest'ultima contenga una decisione coerente con il precedente atto. Nella specie infatti, la sentenza di appello che in questa parte integra la motivazione di quella di merito, in sintesi rimanda all'esaustività delle altre fonti di prova, a sostegno della ritenuta superfluità dei testi a carico revocati. Nè viene illustrata la decisività delle circostanze demandate alla prova testimoniale non espletata in quanto revocata.

7. Si impone pertanto il rigetto dell'impugnazione e la condanna del ricorrente alle spese processuali.




P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 3/11/2017

Il Consigliere estensore
Barbara Calasèlice



Il Presidente
Gerardo Salteone





CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO COPIE UNIFICATO

Copia ad uso studio che si rilascia a richiesta di **IL SOLE 24 ORE.**

Roma, 05 dicembre 2017

La presente copia si compone di 9 pagine.
Diritti pagati in marche da bollo € 1.92